

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1556)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 13 febbraio 1974 (V. Stampato n. 917)

presentato dal Ministro dell'Interno

(RUMOR)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

e col Ministro delle Finanze

(VALSECCHI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 marzo 1974*

Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

Art. 1.

L'articolo 1 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio

decreto 29 gennaio 1931, n. 227, è sostituito dal seguente:

« Ai parroci è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di annue lire 735.000 dal 1° luglio 1973.

Per il periodo di tempo anteriore il limite è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore ».

Art. 2.

L'articolo 4 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« L'accertamento del reddito netto beneficiario va eseguito in base alla situazione economico-patrimoniale del beneficio ecclesiastico alla data di presentazione della domanda di liquidazione, anche se l'assegno di congrua sia dovuto per un periodo di tempo anteriore ».

Art. 3.

L'articolo 5 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« La liquidazione delle attività e delle passività del beneficio ha luogo prendendo per base la situazione economico-patrimoniale di esso presentata dal parroco, e l'accertamento della medesima da parte dell'amministrazione è fatto con le norme contenute negli articoli seguenti e tenendo presenti:

a) il verbale di immissione in possesso o di consegna delle temporalità beneficiarie;

b) gli accertamenti dei redditi già eseguiti dagli uffici finanziari;

c) ogni altro elemento di cui l'Amministrazione sia in possesso, o che ritenga necessario richiedere all'interessato ».

Art. 4.

L'articolo 6 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Il reddito dei beni immobili va stabilito in base ai contratti di locazione in corso alla data cui si riferisce l'accertamento del reddito beneficiario o in base a stima dell'ufficio tecnico erariale ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 8 del predetto testo unico è soppresso.

Art. 6.

L'articolo 9 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Le prestazioni attive corrisposte in generi o derrate, vanno calcolate in equivalente monetario corrispondente alla media delle mercuriali della Camera di commercio relative al triennio anteriore alla data cui si riferisce l'accertamento del reddito beneficiario ».

Art. 7.

L'articolo 10 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« I proventi casuali inerenti al ministero parrocchiale sono determinati — salvo che il parroco non li abbia dichiarati in misura maggiore nella situazione economico-patrimoniale di cui all'articolo 5 — in ragione di lire 2.000, lire 3.000 e lire 5.000 per ogni cinquecento abitanti della parrocchia o frazione di cinquecento, rispettivamente per parrocchie site in comuni con popolazione fino a 100.000, fino a 500.000 ed oltre i 500 mila abitanti ».

Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 11 del predetto testo unico è soppresso.

Art. 9.

L'articolo 12 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« L'imposta locale sui redditi gravante sui terreni e sui fabbricati è dedotta sulla base della media del triennio di cui all'articolo 9.

Per le nomine dei nuovi investiti avvenute fino al 31 dicembre 1976 è dedotta la media dell'ammontare dei tributi sui terreni e sui fabbricati del triennio 1971-1973 ».

Art. 10.

L'articolo 13 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« L'imposta locale sui redditi gravante sulle rendite prebendali e sui proventi casuali computati nell'attivo della liquidazione è ammessa nella somma dovuta e pagata nell'anno cui è riferito l'accertamento del reddito beneficiario ».

Art. 11.

L'articolo 15 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« È compreso tra le passività, nell'ammontare corrisposto alla data cui si riferisce l'accertamento del reddito beneficiario, il premio di assicurazione contro i danni dell'incendio e del fulmine, limitatamente ai fabbricati rustici ed urbani, compresa la casa canonica ».

Art. 12.

L'ultimo comma dell'articolo 16 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« L'ammissione fra le passività non può avere luogo quando l'onere delle riparazioni sia a carico del conduttore e quando la rendita dei terreni e fabbricati sia stata stabilita al netto, con i criteri di cui alla seconda parte del primo comma dell'articolo 6 ».

Art. 13.

Il penultimo comma dell'articolo 17 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« L'ammontare della spesa deducibile in tutti i casi suddetti è determinato tenendo principalmente conto delle circostanze di cui al n. 2, in misura non inferiore a lire 120.000 e non superiore a lire 180.000 annue per ciascun coadiutore ».

L'ultimo comma dello stesso articolo è soppresso.

Art. 14.

L'articolo 19 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Se la casa canonica manchi, o non possa essere resa abitabile neppure con restauri e non vi siano enti o privati obbligati a provvedere il parroco di abitazione, va ammessa fra le passività un'indennità di alloggio.

Tale indennità è stabilita per una casa adatta allo scopo in base alla media dei prezzi locali, e, comunque, in misura non superiore ad annue lire 80.000 e lire 120.000 per parrocchie site in comuni la cui popolazione non ecceda, rispettivamente, i 100.000 e 300 mila abitanti, ed in misura non superiore ad annue lire 180.000 per parrocchie site in comuni con oltre 300.000 abitanti ».

Art. 15.

Il secondo comma dell'articolo 20 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« La spesa relativa è determinata in base a quella sostenuta alla data cui va riferito l'accertamento del reddito beneficiario, tenuto conto degli eventuali provvedimenti ecclesiastici di riduzione o dispensa ».

Art. 16.

L'ultimo comma dell'articolo 21 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« La relativa spesa è fissata nell'ammontare corrisposto alla data cui va riferito l'accertamento del reddito beneficiario, ma quella inerente al seminaristico in nessun caso può superare il 5 per cento del reddito in parola risultante dalla liquidazione di congrua ».

Art. 17.

Il secondo comma dell'articolo 22 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« È fatta eccezione per i mutui di miglioramento fondiario, per i quali sono ammissibili

le relative quote di ammortamento, per sorte ed interessi, nei limiti del maggior reddito ottenuto e computato tra le attività ».

Art. 18.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 28 del predetto testo unico sono sostituiti dai seguenti:

« Ai vicari ed ai cappellani investiti di un particolare beneficio, e che esercitino in una determinata circoscrizione territoriale, con autonomia ed indipendenza, le funzioni parrocchiali loro demandate, è dovuto, a seguito di domanda dell'investito, un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di annue lire 350.000 dal 1° luglio 1973.

Per il periodo di tempo anteriore il limite è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore ».

Art. 19.

L'articolo 30 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« È dovuto ai vicari ed ai cappellani curati, in tutto od in parte, sempre che ricorrano le condizioni di cui agli articoli 24 e 25, ed a titolo di concorso nelle spese di culto, o per il servizio della chiesa, il 15 per cento sulla congrua ».

Art. 20.

L'articolo 33 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Ai canonici ed ai beneficiati minori dei capitoli cattedrali è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1° luglio 1973 al limite:

di annue lire 840.000 per i canonici investiti delle prime due dignità;

di annue lire 735.000 per i canonici investiti di altra dignità, o degli uffici di teologo e di penitenziere;

di annue lire 630.000 per i canonici semplici;

di annue lire 350.000 per i beneficiati minori comunque denominati.

Per il periodo di tempo anteriore i limiti sono quelli stabiliti dalle leggi all'epoca in vigore.

Gli assegni di cui sopra sono corrisposti per ciascun capitolo ad un numero di canonici non superiore a 12 e di beneficiati minori non superiore a 6, salvo per i capitoli delle sedi suburbicarie, non soggetti a tale condizione ».

Art. 21.

L'articolo 35 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« L'accertamento delle rendite di cui al precedente articolo è fatto tenendo conto:

a) delle rendite proprie della prebenda del canonicato o del beneficio minore, se esistono separate dalla massa;

b) della quota di partecipazione alle masse capitolarie in base alla media del triennio anteriore alla data cui va riferito l'accertamento del reddito beneficiario;

c) della quota della massa piccola per distribuzioni corali secondo la media del triennio anzidetto;

d) delle rendite destinate all'adempimento di legati pii od oneri di culto, anche se non comprese nella massa comune ».

Art. 22.

Il primo comma dell'articolo 38 del predetto testo unico è soppresso.

Art. 23.

L'ultimo comma dell'articolo 39 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Qualora, però, l'investito ritragga da uno dei due benefici una rendita netta che eccede il maggior dei due limiti di congrua, canonica o parrocchiale, non gli compete alcun supplemento di congrua, nè come canonico, nè come parroco ».

Art. 24.

L'articolo 43 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Ai vescovi, arcivescovi, prelati ed abati aventi piena giurisdizione vescovile è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1° luglio 1973 al limite di annue lire 2.960.000 e per quelli che siano titolari di sede metropolitana al limite di lire annue 3.135.000.

Per il periodo di tempo anteriore il limite è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore ».

Art. 25.

L'articolo 48 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« È ammissibile tra le passività una spesa per compenso al vicario generale.

L'ammontare di tale spesa è di lire 300.000 annue, compresi gli emolumenti di curia da lui eventualmente percepiti, calcolati sulla media del triennio di cui all'articolo 9.

Nel caso di più diocesi unite in perpetuo può essere ammesso fra le passività il compenso per il vicario generale di ciascuna diocesi ».

Art. 26.

L'articolo 49 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Quando l'Amministrazione lo riconosca necessario, può essere ammessa tra le passività, per le diocesi di notevole importanza, la spesa di un segretario, in misura non superiore a lire 180.000 annue, compresi in essa gli emolumenti di curia, eventualmente da lui percepiti e calcolati sulla media del triennio di cui all'articolo 9 ».

Art. 27.

L'articolo 52 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Al vescovo, arcivescovo, prelato od abate, titolare di più diocesi unite in perpetuo, è

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dovuto un solo assegno supplementare di congrua, da liquidarsi in base al cumulo dei redditi netti delle relative mense.

Al titolare delle diocesi unite in conseguenza della riduzione prevista dagli articoli 16 e 17 del Concordato 11 febbraio 1929, con la Santa Sede, è conservato, invece, il diritto a percepire tutti gli assegni per supplementi di congrua dovuti, a norma delle presenti disposizioni, ai titolari delle singole diocesi unite.

Al vescovo, arcivescovo, prelado od abate, già titolare di diocesi, nominato amministratore apostolico di altra diocesi vacante, verrà corrisposto, su domanda, oltre all'assegno supplementare di congrua eventualmente dovutogli quale titolare della diocesi, un assegno pari alla metà di quello di congrua spettante quale titolare della diocesi vacante ».

Art. 28.

Gli articoli 56 e 57 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente:

« Ai titolari delle parrocchie della città di Roma, oltre all'assegno supplementare di congrua previsto dall'articolo 1 sul limite di annue lire 735.000 dal 1° luglio 1973 gravante sul bilancio del Fondo per il culto, viene corrisposto, su domanda, un secondo assegno sul bilancio del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, per la differenza, fino alla maggiore misura di annue lire 1.250.000 a decorrere sempre dal 1° luglio 1973.

Per il periodo di tempo anteriore la maggiore misura è quella stabilita in base alle leggi all'epoca in vigore ».

Art. 29.

Sono soppresse al comma primo dell'articolo 58 del predetto testo unico le parole « a decorrere dal 1° aprile 1925 ».

Art. 30.

Il secondo comma dell'articolo 63 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Sono egualmente notificati i provvedimenti relativi a diniego o concessione parzia-

le dell'assegno per spese di culto, di cui agli articoli 24 e 25, alla revisione delle liquidazioni di cui all'articolo 78 ed alle modificazioni delle medesime ai sensi degli articoli 60, 77, 78 e 92 ».

Art. 31.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 70 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente:

« Per le parrocchie aventi un reddito netto beneficiario inferiore a lire 150.000 è dovuto all'economista spirituale un assegno annuo di lire 220.000 dal 1° luglio 1973. Per il periodo di tempo anteriore l'assegno è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore ».

Art. 32.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 71 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente:

« Agli economisti spirituali di parrocchie vacanti aventi un reddito netto beneficiario inferiore a lire 150.000 è dovuto l'assegno per spese di culto già liquidato a favore del cessato titolare, ed in difetto, da liquidarsi a norma degli articoli 24 e 25 ».

Art. 33.

Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi le congrue ed i supplementi di congrua corrisposti sui bilanci del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, sia per concessione delle amministrazioni suddette, sia per concessione anteriore dello Stato, qualunque ne sia la origine e la causa, sono considerati reddito di lavoro dipendente e classificati nella categoria C di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Gli assegni di congrua sono corrisposti al lordo delle somme già stanziare, nei bilanci delle amministrazioni che li corrispondono,

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per fare fronte agli oneri di spesa, che erano a loro carico, relativi all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

L'articolo 73 del regio decreto 29 gennaio 1931, n. 727, è soppresso.

Art. 34.

Il primo comma dell'articolo 78 del predetto testo unico è sostituito dai seguenti:

« Indipendentemente dal disposto di cui al precedente articolo, le liquidazioni dell'assegno supplementare di congrua saranno sottoposte di ufficio a revisione generale periodica del reddito.

A solo tale effetto si considerano come non effettuate le liquidazioni revisionali eseguite in applicazione del precedente articolo.

L'accertamento revisionale e le conseguenti rettifiche avverranno secondo i criteri, i limiti e le modalità stabilite per le prime liquidazioni, e la liquidazione revisionale avrà decorrenza dal 1° gennaio o 1° luglio successivo alla data del decreto di approvazione ».

Art. 35.

Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sarà effettuata entro dieci anni a partire dal 1° gennaio 1977 ed avrà ad oggetto le liquidazioni definitive.

In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sarà effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data del 1° gennaio 1977.

In ogni decennio successivo si farà luogo a nuova revisione generale delle liquidazioni definitive alla data di inizio del decennio, e ciò con riferimento alla situazione patrimoniale beneficiaria esistente a tale data di inizio del decennio. -

Art. 36.

Qualora in sede di notifica della liquidazione revisionale la parrocchia risulti vacante, l'accertamento del reddito beneficiario che ne è a base è operativo di effetti nei confronti dell'economo spirituale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 70 del predetto testo unico.

Art. 37.

L'articolo 82 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Gli assegni di congrua, supplementi di congrua, spese di culto, indennità di decime, o altro titolo, sono corrisposti dalla data della bolla di nomina o da quella del civile riconoscimento dell'ente, qualora tale provvedimento sia posteriore alla bolla di nomina ».

Art. 38.

L'articolo 83 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

« Ai giudizi sostenuti dall'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ».

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 39.

Le spese per il coadiutore, per l'indennità di alloggio, per il vicario generale e per il segretario del vescovo che risultino computate nelle liquidazioni dell'assegno supplementare di congrua, divenute definitive alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentate con i criteri di determinazione sta-

biliti rispettivamente agli articoli 17, 19, 48 e 49 del predetto testo unico.

L'aumento è apportato su istanza del titolare del beneficio. Peraltro, esso darà immediatamente luogo alla revisione generale della liquidazione, di cui all'articolo 78 del predetto testo unico indipendentemente dal criterio cronologico dell'anno di approvazione della liquidazione.

Art. 40.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati adottati provvedimenti negativi di corresponsione dell'assegno supplementare di congrua al canonico-parroco o dell'assegno per onorario nonchè per spese di culto all'economista spirituale, potrà farsi luogo alla concessione di tali assegni sulla base dei limiti stabiliti rispettivamente dall'ultimo comma dell'articolo 39 e dal primo dell'articolo 70 del predetto testo unico, purchè ne sia proposta domanda.

Non appena effettuata la concessione si farà immediatamente luogo alla revisione generale della liquidazione di cui all'articolo 78 del predetto testo unico.

Art. 41.

Il pagamento dell'assegno supplementare di congrua è ordinato, in via continuativa, dalle direzioni provinciali del Tesoro, in base a ruolo di spesa fissa.

Il titolare del beneficio ecclesiastico, all'atto della riscossione dell'assegno di congrua, è tenuto a sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione attestante di essere stato in possesso del beneficio stesso per tutto il periodo di tempo cui si riferisce la riscossione, e di avere adempiuto alle funzioni del suo ufficio.

La comunicazione di vacanza del beneficio ecclesiastico, di cui all'articolo 31 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, va effettuata dall'ordinario diocesano, nello stesso termine di otto giorni, oltre che alla prefettura anche alla direzione provinciale del Tesoro.

Art. 42.

Gli articoli 14, 55, 65, 76 ed 84 del predetto testo unico sono soppressi.

Art. 43.

L'articolo 45 del regolamento approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 228, è soppresso.

Art. 44.

I limiti di congrua stabiliti per il clero contemplati nell'articolo 24, secondo comma della legge 27 maggio 1929, n. 848, e gli assegni spettanti al clero del Pantheon in applicazione del disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 dicembre 1947, n. 1481, e successive modificazioni sono aumentati nelle stesse proporzioni e con la medesima decorrenza dell'aumento apportato ai limiti dai precedenti articoli 1, 18, 20, 24, 28 e 31.

Art. 45.

A partire dal 1975 i limiti di congrua di cui ai precedenti articoli 1, 18, 20, 24 e 28 l'assegno all'economista spirituale di cui all'articolo 31, nonché i limiti di congrua per il clero ex austro-ungarico e gli assegni al clero del Pantheon determinati ai sensi del precedente articolo 44, saranno aggiornati, ogni anno, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro, nella misura percentuale della variazione dell'indice del costo della vita accertata per l'anno precedente quello di aggiornamento rispetto all'indice del 1973, che si considera eguale a 100.

Gli aggiornamenti avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno.

Art. 46.

Salvo per quanto concerne la applicazione degli articoli 1, 18, 20, 24, 28, 31 e 44, la

presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 47.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 2.500.000.000 per il 1973 e in lire 5.000.000.000 per il 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 48.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto del Presidente della Repubblica alla riunione in nuovo testo unico di tutte le vigenti disposizioni di legge che disciplinano la liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero.